

Deliberazione n. 729 del 20/05/2013

Designazione di rappresentante regionale in seno a commissione di esame per il conseguimento dell'Attestato di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria" di cui alla DGR n. 424/2005 e s.m. i. - ASUR - Area vasta n. 4 - Fermo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare la Dott.ssa Loredana Moretti, in qualità di esperta, in seno alla commissione per gli esami finali per il conseguimento dell'attestato di Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, che avranno luogo presso le strutture dell'ASUR Area vasta n. 4 – Via Zeppilli n. 18 - Fermo.
- di stabilire altresì che, in caso di motivato impedimento a partecipare ai lavori della suddetta commissione di esami, da parte del rappresentante sopra designato, il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria è autorizzato a procedere alla sostituzione dello stesso, con proprio decreto.

gianato, Istruzione, Formazione e Lavoro o suo delegato esperto in materia di formazione professionale;

- e) Dott. Maurizio Pincherle, rappresentante dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
 - f) Dott.ssa Alessandra Di Emidio, rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
 - g) Prof. Piero Crispiani, rappresentante delle Università marchigiane;
 - h) Sig.ra Lucia Iacopini, rappresentante dei genitori dei bambini con DSA;
 - i) Dott.ssa Antonella Marcelli, neuropsichiatra infantile;
 - l) Dott.ssa Laura Mecozzi, rappresentante degli psicologi;
 - m) Dott.ssa Alessandra Renzi, rappresentante dei logopedisti;
 - n) Dott.ssa Maria Chiara Verdecchia, rappresentante dei pedagogisti;
 - o) Dott.ssa Paola Gardoni, rappresentante dei grafologi.
- di stabilire le modalità di funzionamento del suddetto Comitato così come riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Deliberazione n. 730 del 20/05/2013

Comitato tecnico-scientifico sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Costituzione e modalità di funzionamento - art. 2 L.R. 32/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di costituire il Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 32/ 2012 e ai sensi della D.G.R. n. 549 del 17.04.2013, nominando i seguenti componenti:
 - a) Dirigente del Servizio regionale Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro o suo delegato esperto in materia di istruzione;
 - b) Dirigente del Servizio regionale Sanità o suo delegato;
 - c) Dirigente del Servizio regionale Politiche Sociali o suo delegato;
 - d) Dirigente del Servizio regionale Industria, Arti-

ALLEGATO "A"**NORME DISCIPLINANTI LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO SUI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
(DSA)****Art. 1****(Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento)**

Il Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2012, n. 32, quale organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla suddetta legge, ha sede presso il Servizio Sanità della Regione Marche.

Art. 2**(Finalità del Comitato tecnico-scientifico)**

Il Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 19 novembre 2012, n. 32, esprime parere sugli atti indicati all'articolo 4 della suddetta legge e sui requisiti per l'auto-rizzazione e per l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento.

I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla L.R. 19 novembre 2012, n. 32.

Art. 3**(Ordinamento)**

I componenti del Comitato tecnico-scientifico che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina, così come le successive integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. 19 novembre 2012, n. 32, il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni, alla scadenza dei tre anni i componenti continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo del Comitato.

Il Dirigente del Servizio Sanità provvede a convocare la prima riunione.

Nel corso della prima riunione il Comitato tecnico-scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico convoca e presiede le sedute, stabilendone l'ordine del giorno, per la validità delle sedute occorre raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti.

Per la formulazione dei pareri è richiesta la maggioranza dei presenti.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni volta che lo richiedono gli organi regionali o i due quinti dei suoi componenti.

Il Comitato tecnico-scientifico, per gli aspetti non previsti nel presente atto, può approvare un regolamento per disciplinare l'organizzazione interna.

Ai componenti non è corrisposto alcun rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. 19 novembre 2012, n. 32.

Art. 3 **(Funzioni di segreteria)**

I compiti di segreteria del Comitato tecnico-scientifico sono svolti da un funzionario appartenente alla struttura organizzativa regionale competente del Servizio Sanità.